



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19/05/2022

OGGETTO:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Presidente	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	No
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	No
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 25/06/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della L. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

DATO ATTO che con propria nota prot. 866 del 12.05.2022, il COVEVAR ha trasmesso il PEF definitivo TARI 2022/2025 debitamente validato, che prevede per il Comune di San Giacomo V.se – anno 2022 un totale dei costi pari a € **36.878**, di cui costi variabili € **23.575,00** e costi fissi € **13.303,00**;

ATTESO che il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso direttamente dalla Provincia di riferimento, con le modalità stabilite a seguito della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 5/e del 18.01.2021;

RICHIAMATE:

- la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;
- le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013”* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard *“... possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ...”* senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

DATO ATTO che il PEF 2022:

- dovrà essere redatto in base a quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, contenente la disciplina della metodologia di calcolo denominata MTR-2;
- avrà portata pluriennale, dovendo coprire il periodo 2022/2025 ;

PRECISATO che l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 *“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

CONSIDERATO che:

- il PEF viene redatto dall'Ente di riferimento di bacino che, per il Comune intestato, è il COVEVAR;
- con deliberazione dell'assemblea consortile n.6 del 11.05.2022, il COVEVAR ha validato ed approvato il PEF 2022/2025 ai sensi del metodo MTR-2 elaborato da ARERA ;
- con deliberazione dell'assemblea consortile n.5 del 11.05.2022, il COVEVAR ha individuato lo "*schema per la regolazione della qualità per il consorzio 2022/2025*", ai sensi dell'art.3 – TQRIF, All. "A" , deliberazione n. 15/2022/R/RIF di ARERA ;

DATO ATTO che con propria nota prot. 866 del 12.05.2022, il COVEVAR ha trasmesso il PEF TARI 2022/2025 debitamente validato, per il seguito di competenza da parte del Comune intestato;

RITENUTO necessario procedere, sulla base del PEF 2022-2025 di cui all'**Allegato A**, alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

TENUTO conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

CONSIDERATO che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

RITENUTO di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel piano tariffario di cui all'**Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo

collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 446/1997 ;
- la L. 147/2013 e ss.mm.ii. ;
- il D.P.R. 158/99 ;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 relativa alla disciplina del MTR ;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, relativa alla disciplina del MTR-2 ;
- le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 ;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in merito dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'allegato Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di San Giacomo V.se di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e validato dall'ETC C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 6 del 11/05/2022, ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di **€ 36.878,00** di cui **€ 23.575,00** per costi variabili ed **€ 13.303,00** per costi fissi;

2) Di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;

3) Di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

4) Di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'**Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) Di stabilire di emettere il Ruolo Tari 2022 in n. 2 rate alle seguenti scadenze:

1^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2022;

2^ rata (saldo): 30 NOVEMBRE 2022;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2022, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata (saldo) deve avvenire previo scomputo dal relativo totale dell'importo della prima rata d'acconto;
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle due rate di acconto e saldo di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata;

7) Di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

8) Di dare altresì atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;

9) Di considerare che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5% con delibera di Presidente;

10) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

11) Di dichiarare con successiva votazione unanime e favorevole resa dai presenti e votanti per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: SCAGLIA Stefano

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 19/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 19/07/2022

L'Incaricato Comunale
F.to: QUERCIOLI Simona

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale